

Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente:

Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche  
(Legge di stabilità 2024)

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge, redatta ai sensi del comma 4 dell'articolo 36 e del paragrafo 7 dell'Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione 2023-2025 e norme che realizzano effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio stesso; consta di 15 articoli.

Il Capo I (articoli da 1 e 3) contiene disposizioni generali; il Capo II articoli (da 4 a 13) contiene le disposizioni proposte dalle strutture organizzative regionali competenti per materia; il Capo III reca le disposizioni finali.

Alla proposta è allegata la relazione tecnico finanziaria (Allegato B) prevista dall'articolo 8 della legge regionale 31/2001.

Di seguito l'illustrazione degli articoli:

- l'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2024/2026;
- l'articolo 2 autorizza, al comma 1, il rifinanziamento di interventi previsti dalle leggi regionali elencate nella Tabella B; al comma 2 i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D1; al comma 3 i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4 le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E;
- l'articolo 3 stabilisce gli importi relativi ai Fondi speciali per il finanziamento degli oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;
- l'articolo 4 autorizza il cofinanziamento regionale, a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti, per il triennio 2024/2026;
- l'articolo 5 modifica ed integra le disposizioni regionali in materia di tributi regionali (articolo 16 della l.r. 14/2007) al fine di dare più completa disciplina alla gestione dei tributi la cui attività è svolta direttamente dalla Regione, in linea con le previsioni normative statali di riferimento.
- l'articolo 6 estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida, immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2024, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo;
- l'articolo 7 apporta modifiche all'agevolazione Irap di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 prevista nei confronti delle Onlus al fine di garantire il mantenimento di tale beneficio fiscale, in favore di quegli enti che hanno perso o non possono più avere la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, comprese le ODV di nuova costituzione, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del Codice Terzo settore;
- l'articolo 8 adegua la normativa regionale in materia di tariffa fitosanitaria (l.r. 18/2009 articolo 25) alle disposizioni statali vigenti in materia d.lgs. 19/2021);
- l'articolo 9 apporta modifiche alla l.r. 32/1982 concernente "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche", adeguando in relazione alla redditività del patrimonio indisponibile della Regione, afferente i beni minerali e termali;
- l'articolo 10 modifica la l.r. 5/2006 concernente "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico" prevedendo l'aumento della durata massima delle concessioni da 15 a 30 anni, in linea con la durata stabilita dal regio decreto 1775/1933 (articolo 96, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che modifica il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775); la disposizione ridetermina, inoltre, l'ammontare dei canoni per il 2024

- ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge regionale;
- l'articolo 11 modifica l.r. 18/2021 al fine di assicurare piena aderenza delle disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale alle norme vigenti in materia di ordinamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - l'articolo 12 apporta modifiche alla l.r. 19/2022 prorogando l'assetto attuale degli ATS ulteriormente di un anno, non essendosi ad oggi avviato il processo di nuova delimitazione dei distretti sanitari che è di riferimento anche per l'assetto degli ATS.
  - l'articolo 13 abroga la l.r. 19/2013 in quanto dal 1° gennaio 2024 entra in vigore il codice degli appalti;
  - l'articolo 14 attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria;
  - l'articolo 15 dichiara urgente la legge.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### Articolo 1

L'articolo definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2024/2026.

### Articolo 2

L'articolo autorizza per il triennio di riferimento (2024/2026) le seguenti spese dettagliate per tipologia: al comma 1, autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale e indicati nella Tabella B; al comma 2, autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali indicati nella Tabella D 1; al comma 3, autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari indicati nella Tabella D2; al comma 4 autorizza gli interventi elencati nella Tabella E.

L'articolo autorizza oneri la cui copertura è garantita dagli stanziamenti complessivi delle previsioni del bilancio di previsione 2024/2026 nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs. 118/2011) e delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e degli equilibri di bilancio dimostrati dai prospetti.

### Articolo 3

L'articolo dispone in merito ai fondi speciali iscritti nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs.118/2011 a carico dei seguenti capitoli:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 20 Programma 03 Titolo 1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	1.275.000,00			Stanziamento iscritto nello stato di previsione
Missione 20 Programma 03 Titolo 2	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	313.000,00			Stanziamento iscritto nello stato di previsione

### Articolo 4

La disposizione autorizza il cofinanziamento della Regione Marche, per il triennio 2024/2026, fino all'importo complessivo massimo di euro 11.708.000,00, a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali. Al fine di superare la scarsa accessibilità che caratterizza la regione e per promuovere il processo di superamento della attuale situazione di "isolamento" dei territori marchigiani, è stato definito, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un progetto di continuità territoriale di detta area volto a connettere l'aeroporto di Ancona con i principali aeroporti nazionali.

A seguito del decreto di imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico - OSP – sulle rotte Ancona Milano Linate e viceversa, Ancona Roma Fiumicino e viceversa e Ancona Napoli e viceversa, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ENAC ha espletato le necessarie procedure di gara, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 ed ha individuato il vettore a cui riconoscere dette compensazioni.

I servizi, avviati a decorrere dal 1° ottobre 2023, proseguiranno per tre anni, con possibilità di proroga fino ad un ulteriore anno.

Le risorse stanziata e rimodulate con la presente legge, completano il quadro finanziario del cofinanziamento regionale di euro 12.708.000,00 stabilito dalle norme statali:

- legge 234/2021, articolo 1, comma 955, che prevede quanto segue: "*955. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli Legge 30 dicembre 2021, n. 234 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.*"
- legge 197/2022, articolo 1, comma 840, che prevede quanto segue: "*840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.*"

Il quadro finanziario complessivo del cofinanziamento regionale che attua le disposizioni statali sopra citate è il seguente:

- anno 2023 € 1.000.000,00 (autorizzato dall'articolo 10 della l.r. 31/2022 come rimodulato dall'articolo 8 della l.r. 16/2023);
- anno 2024 € 3.177.000,00 (autorizzato dall'articolo 10 della l.r. 31/2022 come rimodulato dall'articolo 8 della l.r. 16/2023);
- anno 2025 € 3.177.000,00 (autorizzato dall'articolo 10 della l.r. 31/2022 come rimodulato dall'articolo 8 della l.r. 16/2023 e rideterminato con questa legge);
- anno 2026 € 5.354.000,00 (autorizzato con questa legge).

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione è garantita dalle risorse iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	Nota
Missione 10 Programma 04 Titolo 1	2100410014	Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22	3.177.000,00	3.177.000,00	5.354.000,00	Per l'annualità 2024 lo stanziamento è già iscritto a bilancio. Con la presente legge gli stanziamenti per gli anni 2025 e 2026 sono rideterminati come indicato e completano il quadro finanziario di

						cofinanziamento regionale previsto dalle L.234/2021 e L.197/2022.
--	--	--	--	--	--	---

### Articolo 5

L'articolo in esame modifica ed integra le disposizioni previste in materia di tributi regionali dall'articolo 16 della legge regionale 14/2007, al fine di dare più completa disciplina alla gestione dei tributi la cui attività è svolta direttamente dalla Regione, in linea con le previsioni normative statali di riferimento.

Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 16 della citata l.r. 14/2007, recando ora nuove disposizioni più chiare e precise nell'ambito dello svolgimento dell'attività di recupero dei tributi regionali da parte dell'Amministrazione, con riferimento alla misura degli interessi tributari e le spese di notifica da applicare.

In particolare, per gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ai fini del recupero dei tributi regionali evasi, si stabilisce a carico del contribuente la misura degli interessi moratori semestrali prevista della legge 29/1961, recante norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, uniformando tale misura percentuale sia per le somme dovute sia per i rimborsi delle somme non dovute, nonché il costo delle spese ripetibili per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi dalla Regione, in linea con i costi della notifica previsti dal decreto del direttore generale delle finanze del MEF del 14 aprile 2023 che individua le misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

Tuttavia, sono fatte salve, in caso di adesione, le disposizioni relative alla piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ordine a quanto previsto per i costi di notifica dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Il comma 2 abroga il precedente comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 14/2007 che prevedeva l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, anche alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione, giacché tale previsione normativa è stata successivamente inserita al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/1971 (istitutiva di tale imposta).

La disposizione è a invarianza finanziaria; Gli effetti finanziari derivanti dalla norma sono computati negli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli sotto riportati di seguito il dettaglio dei capitoli di riferimento.

Titolo/ Tipologia	Capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010013	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97)	50.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	Quota parte stimata con riferimento alla Tassa automobilistica

Titolo 1 Tipologia 0101	1101010027	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Stanziamento iscritto nello stato di previsione dell'entrata
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010038	DIRITTI OBBLIGATORI PER CONTROLLI UFFICIALI EX TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ART. 25 L.R. N. 18/09 - D.LGS.N. 19/21)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento iscritto nello stato di previsione dell'entrata
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010037	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE (ARISGAN) - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (D.LGS 398/1990 - D.LGS. 504/1995 - L.R. 19/2007)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Stanziamento iscritto nello stato di previsione dell'entrata

### Articolo 6

L'articolo in esame estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel 2023, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2024, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

Per tale esenzione si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 400.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend delle immatricolazioni per le auto ibride, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, nell'ultimo triennio.

La riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2024/2026, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2024/2026.

Titolo Tipologia	Capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2024	Stima della riduzione di gettito 2025	Gettito stimato 2026	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	<b>1101010014</b>	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012)	- 400.000,00	-400.000,00	153.000.000,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2024 e 2025. Stanziamento 2026 quantificato con effetto dell'esenzione

### Articolo 7

Il presente articolo, al comma 1, apporta modifiche all'agevolazione Irap di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 prevista nei confronti delle Onlus al fine di garantire il mantenimento di tale beneficio fiscale, attraverso l'applicazione dell'aliquota Irap al 3,9 per cento, rispetto a quella ordinaria del 4,73 per cento (come riparametrata ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge 244/2007), in favore di quegli enti che hanno perso o non possono più avere la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, comprese le ODV di nuova costituzione, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del Codice Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, l'agevolazione Irap regionale di cui al citato comma 4, lettera c), dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 richiama l'articolo 10 del d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che concerne infatti le Onlus nei confronti delle quali le Regioni ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo possono deliberare la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

L'ampia, complessa ed innovativa normativa di cui al suddetto d.lgs. 117/2017, la cui piena attuazione deve essere completata, prevede tra l'altro al comma 8 dell'articolo 82 che le Regioni possono disporre nei confronti degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali la riduzione o l'esenzione dall'Irap, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Si evidenzia, altresì, che gli articoli 10 e 21 sopraindicati del d.lgs. 460/1997 resteranno in vigore fino al periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui al combinato disposto degli articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Le ONLUS si distinguono in due categorie: quelle che sono tali perché, avendone i requisiti, sono iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS, e quelle che sono tali per volontà diretta della legge. Sono infatti in ogni caso considerate ONLUS "di diritto" le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali (articolo 10, comma 8, d.lgs. 460/1997).

Al riguardo, si ritiene che il menzionato Codice del Terzo settore non abbia apportato alcuna innovazione, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in questione per quanto riguarda le cooperative sociali di cui fa salva la vigenza della legge 381/1991 (che hanno peraltro beneficiato di una maggior riduzione dell'aliquota Irap di cui ai commi 4 bis e 5 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001) e le organizzazioni non governative, mentre viene espressamente abrogata con l'articolo 102 del d.lgs. 117/2017 la legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato che ha istituito e disciplinato le organizzazioni di volontariato).

Le stesse ODV hanno dovuto trasmigrare verso il Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017. Si ricorda che tale registro è divenuto operativo a partire dalla data del 23 novembre 2021 e che il periodo di tras migrazione è terminato in data 07 novembre 2022.

Ai fini del mantenimento della agevolazione Irap, pertanto, non è più possibile far riferimento al previgente quadro normativo ed ai registri ivi previsti dalla legge 266/1991 (ODV), come per le altre organizzazioni che sono migrate o già iscritte nel registro del RUNTS che automaticamente perdono la qualifica fiscale di Onlus ed acquisiscono quella di enti del Terzo settore.

Conseguentemente, si rende necessario un intervento normativo atto a prevedere il permanere della

agevolazione Irap a beneficio anche delle “ex Onlus”, ora ETS, sia per quelle automaticamente trasmigrate nel Runts, senza aver effettuato la relativa richiesta di iscrizione, sia per quelle iscritte nello stesso registro e che usufruivano della agevolazione in quanto considerate ancora Onlus.

La precisazione “senza soluzione di continuità” specifica che l’agevolazione è riconosciuta a decorrere dalla citata data di operatività del Runts, volendo assicurare, per le ragioni sopra esposte, la continuità dell’agevolazione in materia di IRAP.

Trattasi di un regime agevolativo transitorio ai sensi del comma 1 del predetto articolo 104 del Codice del Terzo settore, fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2 dell’articolo 104 del Codice del Terzo settore, dopo di che si dovrà valutare se tali agevolazioni Irap debbano essere estese a tutti gli ETS, come previsto dall’articolo 82 del d.lgs. 117/2017.

Il comma 2 prevede, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’articolo 88 del Codice del Terzo settore, che le agevolazioni Irap previste per le “ex Onlus” (comprese le nuove ODV) e per le Cooperative sociali, inquadrate come aiuti di Stato, continuano ad applicarsi entro i limiti ed ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, come già previsto dall’articolo 9 della l.r. 34/2017, nonché ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Ciascuna agevolazione fiscale deve essere registrata come misura di aiuto di Stato “automatico” nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (D.M. 115/2017).

Il comma 3 ascrive, prudenzialmente, gli effetti finanziari della misura agevolativa a carico del bilancio regionale 2024-2026. L’analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante l’elaborazione dei dati delle dichiarazioni Irap presentate, anni di imposta dal 2018 al 2021, disponibili su Sogei Cent - Cruscotto delle entrate tributarie, tenendo conto delle potenziali iscrizioni al Runts – e determina a titolo di manovra fiscale un minor gettito stimato in 179.079,00 euro per ogni anno di imposta dal 2024 al 2026. La riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2024/2026, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2024/2026.

Titolo/ Tipologia	Capitolo	denominazione	Stima della riduzione di gettito 2024	Stima della riduzione di gettito 2025	Gettito stimato 2026	Note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010023	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011	- 179.079,00	-179.079,00	65.445.921,00	Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2024 e 2025 quota parte relativa all'agevolazione di cui trattasi. Stanziamento 2026 quantificato con effetto dell'agevolazione fiscale

### Articolo 8

La disposizione sostituisce l'articolo 25 della l.r. 18/2009 per adeguare le disposizioni regionali in materia di tariffa fitosanitaria alla normativa statale del d.lgs. 19/2021, nell'ambito dell'attività della riscossione e del recupero della tariffa medesima, ora, denominata diritti obbligatori, per i controlli ufficiali effettuati dall'AMAP (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca). L'attività di recupero dei diritti obbligatori evasi, l'irrogazione delle sanzioni per il mancato o tardivo versamento, resta in capo alla Regione.

Di seguito si riportano i capitoli di riferimento.

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Stanziamen to 2024	Stanziamen to 2025	Stanziamen to 2026	note
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010038	DIRITTI OBBLIGATORI PER CONTROLLI UFFICIALI EX TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ART. 25 L.R. N. 18/09 - D.LGS.N. 19/21)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamen to iscritto nello stato di previsione dell'entrata
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010032	TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO ( D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 - L.R. 15/1995 )	300,00	200,00	100,00	Stanziamen to iscritto nello stato di previsione dell'entrata
Titolo 1 Tipologia 0101	1101010039	Diritti obbligatori per i controlli ufficiali (art. 25 L.R. n. 18/09 D.lgs. 19/2021)-CNI/2023	83.407,13	83.407,13	83.407,13	Stanziamen to iscritto nello stato di previsione dell'entrata

La disposizione non comporta oneri organizzativi in capo all'AMAP in quanto l'attività rientra tra le attività istituzionali dell'Agenzia stessa.

### Articolo 9

La modifica normativa riguarda le entrate relative alla redditività del patrimonio indisponibile della Regione, afferente i beni minerali e termali, con riferimento in particolare all'importo dei diritti dovuti in relazione a detti beni, non considerato proporzionato alla redditività del bene stesso.

L'articolo proposto comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- l'incremento del diritto annuo disposto dalla legge regionale, sia in relazione al permesso di ricerca che in relazione alla concessione di sfruttamento per acque minerali e termali: rispetto ai valori già quantificati dalla legge regionale a titolo di diritto annuo per permesso di ricerca (articolo 7, comma 1) e per lo sfruttamento della concessione (articolo 19, comma 1) - ultima revisione in aumento avvenuta con legge regionale del 2008 - l'incremento applicato è del 30%, come da variazione dell'indice ISTAT prezzi al consumo (FOI), registrata nel periodo 2008/2023;
- l'incremento del diritto annuo relativo al quantitativo di acqua imbottigliata (articolo 19, comma 3): viene fissato in € 1,60, dato che la l.r. 23 agosto 1982, n. 32, all'articolo 19, comma 3, indicava un aumento graduale per il triennio 2008/2010, ripartito sugli anni 2008, 2009 e 2010;
- introduzione di un diritto superficario minimo, pari ad € 750,00, da applicarsi alle concessioni di acque minerali ad uso termale, prima inesistente; del pari la maggiorazione (articolo 19, comma 2 e articolo 7, comma 2) degli importi minimi dei canoni già fissati dalla norma,

incrementati sempre del 30% come da variazione dell'indice ISTAT prezzi al consumo (FOI), registrata nel periodo 2008/2023.

Detti importi vanno applicati anche alle concessioni in essere, operando la norma di legge una modifica degli atti concessori rilasciati. La disposizione comporta un incremento computato nello stato di previsione delle entrate 2024/2026 a carico dei capitoli sotto riportati; l'incremento è del 30% degli introiti, rispetto ai valori attuali, cui si è aggiunta la quantificazione del canone minimo, introdotto per le concessioni di acque minerali ad uso termale, sulla base delle concessioni esistenti.

Di seguito il dettaglio contabile.

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	note
Titolo 3 Tipologia 0100	1301030008	ENTRATE DERIVANTI DA RICERCA E SFRUT- TAMENTO ACQUE MI- NERALI E TERMALI - LR 32/1982	683.000,00	683.000,00		Stanziamen- to già iscritto
			310.000,00	310.000,00	993.000,00	Quota di stanziamento iscritto con questa legge commisurato alla maggiore entrata
			993.000,00	993.000,00	993.000,00	

### Articolo 10

La disposizione apporta modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”, all'articolo 15, comma 6, comporta un'entrata per il bilancio regionale, in termini di durata del relativo introito, che da anni 15 passa ad anni 30 (in linea con la durata stabilita dal regio decreto 1775/1933 (articolo 96, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che modifica il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).

Le concessioni per l'utilizzo di acque pubbliche sono soggette al pagamento di un canone annuo alla Regione Marche da stabilire, in base all'articolo 46 della l.r. 5/2006, con “legge finanziaria regionale” ora legge regionale di stabilità. L'ultimo aggiornamento dei canoni previsti dalla l.r. 5/2006 è avvenuto con l'articolo 16, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49. Rispetto a detti importi si procede alla rivalutazione, tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nella misura di circa il 30%.

La rivalutazione degli importi, da applicarsi dal 1° gennaio 2024, anche con riferimento alle concessioni in essere, comporta per gli anni 2024/2026 una maggiore entrata a valere sui capitoli di entrata 1301030005 “PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BIS DELLA L. 212/2003” e 1301030011 “Proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico. Canoni piccole derivazioni. Art. 46 l.r. 5/2006 computata negli stanziamenti iscritti con questa legge”.

Per quanto concerne il capitolo 1301030005 la rivalutazione viene calcolata solo con riferimento alle concessioni di grande derivazione, escluse quelle a scopo idroelettrico, che sono disciplinate dalla l.r. 7/2023 (pari a circa 206.000,00 euro annui il cui incremento è quantificato in euro 61.900,00 annui).

Tenuto conto dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo vigente (pari a circa al 30%) i canoni concessori sono oggi rivisti e incrementati come da tabella allegata a questa legge.

La maggiore entrata stimata è iscritta a carico dei seguenti capitoli:

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to 2026	note
Titolo 3 Tipologia 0100	1301030005	PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BS DELLA L.212/03	1.648.000,00	1.648.000,00		Stanziamen- to già iscritto
			61.900,00	61.900,00	268.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge commisurato alla maggiore entrata
			1.709.900,00	1.709.900,00	268.000,00	

Titolo Tipologia	capitolo	denominazione	Stanziamen- to 2024	Stanziamen- to 2025	Stanziamen- to o 2026	note
Titolo 3 Tipologia 0100	1301030011	Proventi derivanti dalla utilizzo del demanio idrico. Canoni piccole derivazioni. Art. 46 LR 5/2006 - CNI/16	2.363.000,00	2.363.000,00		Stanziamen- to già iscritto
			445.000,00	445.000,00	2.100.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge commisurato alla maggiore entrata
			2.808.000,00	2.808.000,00	2.100.000,00	

### Articolo 11

Le modifiche proposte all'articolo 40 della legge regionale 18/2021 concernenti l'incarico di segretario generale rispondono all'esigenza di assicurare piena aderenza delle disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale alle norme vigenti in materia di ordinamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:

- 1) con le modifiche ai commi 3 e 4 si precisa rispettivamente che: il conferimento dell'incarico a soggetti esterni è effettuato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dunque la valutazione, seppure non di tipo concorsuale, non può che essere comparativa nei termini fissati dalla giurisprudenza formatasi in materia;
- 2) con la modifica al comma 5, consequenziale a quelle di cui al punto che precede, si definisce la struttura del trattamento economico in conformità a quella prevista per la dirigenza pubblica, seppure apicale;
- 3) con la sostituzione del comma 8 si elimina l'esclusione dal computo della dotazione organica della Giunta regionale della figura del Segretario generale e si stabilisce che la relativa retribuzione di posizione e di risultato viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- 4) con il comma 5 del nuovo articolo si stabilisce il mantenimento della validità dei contratti, degli

atti e dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni regionali previgenti in materia di organizzazione e di personale della Giunta regionale, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici già sorti. Si stabilisce inoltre che il comma 8 dell'articolo 40, come modificato dalla disposizione in argomento, si applica a decorrere dall'anno 2024.

Le modifiche introdotte con questo articolo non comportano oneri finanziari aggiuntivi. La spesa è computata nello stato di previsione a carico dei capitoli: 2010210003, per il trattamento economico lordo, 2010210002, per gli oneri contributivi e 2010210004, per l'Irap. Missione 01 - Programma 02 - COFOG 013.

### **Articolo 12**

La disposizione modifica la l.r. 19/2022. Il comma 1 proroga l'assetto attuale degli ATS ulteriormente di un anno, non essendosi ad oggi avviato il processo di nuova delimitazione dei distretti sanitari che è di riferimento anche per l'assetto degli ATS.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2014 la Giunta, infatti, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), individua gli ATS di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000 in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei distretti sanitari.

Il comma 2 prevede, nell'ottica di facilitare l'armonizzazione dei processi di delimitazione di ATS e DS e di favorirne la coincidenza, l'introduzione di una sospensione dei termini procedurali in capo alla Regione relativi alla istituzione di nuove Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, come disciplinate dall'articolo 10 della l.r. 5/2008, che abbiano la finalità di gestire in maniera integrata i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari quale ente competente per lo svolgimento delle funzioni di Ambito Territoriale Sociale.

La sospensione è necessaria ed opportuna per evitare che vengano costituiti enti in forma associata tra Comuni che risultino non congruenti con l'assetto territoriale dei Distretti Sanitari, assetto che deve, ad oggi, essere ridefinito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2022, dall'atto aziendale di ciascuna AST.

Concluso il suddetto processo di riforma dei distretti sanitari, che si formalizza con l'atto di approvazione da parte dell'AST dell'atto aziendale, i normali termini riprenderanno a decorrere appunto dalla data di approvazione del suddetto atto da parte dell'AST di riferimento, con la possibilità per i soggetti interessati di riassumere o integrare l'istanza iniziale.

La struttura competente ha segnalato la necessità di apportare la modifica entro il 31 dicembre 2023.

### **Articolo 13**

La proposta è finalizzata, in un'ottica di trasparenza e di coerenza normativa nell'ambito delle fonti di diritto, ad eliminare il contrasto tra fonte regionale e fonte statale in materia di contrattualistica pubblica.

La legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 concernente: "Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali" è ormai desueta. La stessa è stata infatti già superata dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e ancor di più dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.».

Il codice dei contratti pubblici disciplina infatti in maniera puntuale (e la relativa normativa non è derogabile a livello regionale) ogni ambito di intervento normato dalla legge regionale n. 19 del 2013. In considerazione del fatto che dal 1 gennaio 2024, cesserà il regime transitorio del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale entrerà in vigore nella sua completezza, diventa necessario adeguare il nostro ordinamento alla nuova disciplina.

A ciò si aggiunga che la legge regionale 18/2021, la quale detta regole in materia di organizzazione e di personale della Giunta regionale, declina le competenze in capo alla Giunta regionale in relazione all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e demanda alla Giunta regionale la definizione delle competenze organizzative delle proprie strutture amministrative.

La struttura competente ha segnalato la necessità di abrogare la l.r. 19/2013 entro il 31 dicembre 2023.

#### **Articolo 14**

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.

La disposizione ha natura ordinamentale.

#### **Articolo 15**

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Stante la sua natura ordinamentale non ha impatti finanziari.